



Sui riflessi per l'ordinamento interno della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-379/10, del 24 novembre 2011, vedi [l'articolo del Prof. Alessandro Pace](#)

Da tempo, sia in giurisprudenza che in dottrina, s'erano avvertite le implicazioni, derivanti dalla sentenza Kobler e poi dalla sentenza Traghetti del mediterraneo, sulla normativa italiana riguardante la responsabilità civile dello Stato "per fatto di giudici" .

COSÌ IN EUROPA

ITALIA

Lo Stato deve risarcire i danni derivanti dall'esercizio della giurisdizione, ma solo nei casi di dolo o colpa grave. Lo Stato può rivalersi nei confronti del magistrato



REGNO UNITO

Vige il principio della judicial immunity: i giudici sono esenti da responsabilità per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. L'immunità è a tutela dell'indipendenza



FRANCIA

La responsabilità civile è dello Stato, che può rivalersi sui magistrati soltanto in caso di mancanza intenzionale particolarmente grave



SPAGNA

Lo stato e il giudice possono essere chiamati "in solido" a risarcire il danno ma prima un apposito tribunale deve verificare che ci sia "dolo" o "colpa grave"



GERMANIA

La Costituzione sancisce la responsabilità dello Stato che può rivalersi nei confronti dei magistrati soltanto in caso di dolo o colpa grave



PORTOGALLO

La responsabilità civile dello Stato scatta solo a seguito di una condanna penale, potendo lo Stato agire per il rimborso della riparazione del danno eventualmente anticipato



BELGIO

La responsabilità civile è dello Stato, con diritto di rivalsa, e scatta solo in caso di dolo intenzionale o di frode del giudice



OLANDA

La responsabilità civile fa sempre e solo capo allo Stato e non è previsto alcun diritto di rivalsa nei confronti del magistrato



Foto: Fotogramma